



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (LFPS)**

Assunto il 01/10/2018

Numero Registro Dipartimento: 2697

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10886 del 04/10/2018

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL ASSOCIAZIONE CIESSEFORM CON SEDE LEGALE IN
CORIGLIANO CALABRO CS DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
AUTOFINANZIATO LIBERO TRIENNALE PER ACCONCIATORE AI SENSI DELL ART 40
DELLA LR N 18 1985 DELLA DGR N 211 2016 E DELLA L N 174 2005 .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L.R. n. 7/96 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e sulla Dirigenza Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/'99 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n° 206 del 15/12/2000 e ss.mm.;

VISTO la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm. ed ii. Con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 329 dell'11/08/2016 e il D.P.R.G. n. 125 del 12/08/2016, con il quale è stato nominato il dott. Fortunato Varone Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 "*Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali*";

VISTO il D.D.G. n. 11846 del 02/11/2015, con il quale la dott.ssa Edith Macrì è stata designata Dirigente della "*UOT Funzioni Territoriali*" istituita presso il Dipartimento 7, "*Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali*";

VISTO il D.D.G. n. 12148 del 03/11/2017 di proroga dell'incarico dirigenziale, "nelle more del completamento del processo di riorganizzazione degli uffici territoriali, della responsabilità della UOT istituita presso il Dipartimento n. 7 <SELS> alla dottoressa Edith Macrì";

VISTA la Legge Regionale n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente circolare attuativa, approvata con deliberazione G.R. n. 3325 del 04/08/86 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività "libere" ex artt. 40 e 41;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. n. 281/97, il quale prevede che il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174: "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTO l'accordo 29 Marzo 2007, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 /Rep. Atti n.65/CSR;

VISTA la conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'accordo Rep. Atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, che ha ridefinito la figura di "*Operatore del Benessere*" e lo standard delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti anche l'indirizzo di "*Acconciatura*";

VISTA la D.G.R. n.211 del 13/06/2016 recante: Legge Quadro 17/08/2005 n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. del 28/08/97 n.28. Approvazione modalità attuative corso di formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3, comma 1 lettera b, in coerenza con l'Accordo 29 marzo 2007.

VISTO il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016 con il quale sono stati approvati gli "*standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi*" in base al D.G.R. n.215 del 13/06/2016;

VISTA la Legge n.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. n.19/2001 " Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento Rag. Emilio Monaco, che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta:

Premesso che :

- Con istanza acquisita al prot. SIAR n.292052 del 31/08/2018 della Regione Calabria, l'Associazione "CIESSEFORM", con sede legale in Via Metaponto,100 – Corigliano Calabro - CS-, presentava istanza di autorizzazione allo svolgimento di n°1 corso triennale autofinanziato libero di formazione professionale per il profilo di "Acconciatore" - numero massimo 14 allievi;
- Con nota Prot. SIAR n. 306120 del 13/09/2018, si richiedeva integrazione e rimodulazione delle ore si stage;
- Con nota n. 211/2018 del 14/09/2018, acquisita al Prot. SIAR n. 307911 del 14/09/2018, presentava la documentazione richiesta;

Considerato che l'Associazione "CIESSEFORM", dispone di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative, e che la stessa è provvista di accreditamento definitivo per la formazione continua e superiore come da Decreto del Dirigente di Settore registrato al n°3714 del 06/04/2017, per la sede formativa sita in Via Paola, snc – Corigliano Calabro - Cs-, e per n.14 allievi;

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione di legge, inoltrata dall'Associazione, e di tutte le autocertificazioni propedeutiche alla predisposizione del presente decreto, presenti agli atti di quest'Ufficio;

Tanto premesso, si propone

1) di approvare la proposta formativa presentata dall'Associazione "CIESSEFORM", in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

2) di autorizzare l'Associazione "CIESSEFORM", con sede legale in Via Metaponto, 100 – Corigliano Calabro e sede formativa in Via Paola, snc, Corigliano Calabro -Cs- a svolgere un corso autofinanziato "*libero*" di formazione professionale triennale per il profilo di "ACCONCIATORE" ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 18/85, della D.G.R. n.211/16 e della L. n.174/05, strutturato nel modo seguente:

- corso di qualifica biennale della durata di 1800 ore: 1° anno 900 ore, 2° anno 900 ore;
- onere a carico di ogni partecipante € 6.600,00 onnicomprensivo:1° anno €3.300,00 – 2°anno €3.300,00;
- numero massimo di allievi:14, che abbiano assolto/prosciolti dall'obbligo scolastico;
- sede formativa: ViaPaola, snc – Corigliano Calabro - Cs-;
- corso annuale di specializzazione, 3° anno, della durata di 900 ore;
- onere a carico di ogni partecipante: €3.300,00 onnicomprensivo;
- numero massimo di allievi:14; in possesso della qualifica di acconciatore, requisiti di cui alla Legge 174/2005;
- sede formativa: ViaPaola, snc – Corigliano Calabro - Cs-;;

3) di prevedere:

- lo scrutinio per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;
- gli esami finali per il conseguimento della qualificazione di base di "Acconciatore", al termine del 2° anno di corso, e l'esame teorico-pratico per il conseguimento della specializzazione di "Acconciatore", al termine del 3° anno di specializzazione, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste, con la presenza di un rappresentante della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86 e della D.G.R. n.211/2016;

4) a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzati per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata e contestuale comunicazione a quest'Ufficio, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia stato

effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30gg) che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;

5) di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato in ogni sua pagina dalla stessa Regione;

6) di dare atto che ogni anno formativo della presente edizione è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell'Ufficio sede territoriale di Cosenza, e che a tal fine l'Ente attuatore dovrà inviare al suddetto Ufficio la seguente documentazione:

- elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- calendario didattico;
- dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante che “Per ciascun docente e non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia”;
- dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008.

7) dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:

- a) alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
- b) all'ammissione al corso esclusivamente soggetti che abbiano i requisiti formativi e i titoli previsti dal progetto formativo e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- c) all'inserimento, per ciascun corso, di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;
- d) di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;
- e) ad applicare al personale docente e non docente che verrà utilizzato nelle attività formative, i contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- f) all'impegno a comunicare, tempestivamente, alla Regione Calabria tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;
- g) allo svolgimento dell'attività formativa senza richiedere il concorso finanziario diretto o indiretto, della Regione Calabria;
- h) alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data della visita preliminare/accreditamento;
- i) all'aver ottemperato alle prescrizioni del D.lgs n° 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123”;
- l) a fornire a questo Dipartimento i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso;
- m) all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria.

8) di dare atto che dalla comunicazione antimafia, richiesta tramite servizio Banca Dati Nazionale con PR_CSUTG_Ingresso_0067155_20180903, risultano non sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs159/2011;

9) di dare atto che questo Dipartimento si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

10) di dare atto che questo Dipartimento ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

11) di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati; inoltre, l'autorizzazione concessa, è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;

Visto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità resa alla stregua dell'istruttoria compiuta che qui si intende integralmente trascritta e parte sostanziale ed integrante del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare la proposta formativa presentata dall'Associazione "CIESSEFORM" in quanto conforme

alle disposizioni vigenti in materia.

2) di autorizzare l'Associazione "CIESSEFORM", con sede legale in Via Metaponto, 100 e sede formativa in Via Paola, snc – Corigliano Calabro - Cs-, a svolgere un corso autofinanziato libero di formazione professionale triennale per il profilo di "ACCONCIATORE" ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 18/85, della D.G.R. n.211/16 e della L. n.174/05, strutturato nel modo seguente:

- corso di qualifica biennale della durata di 1800 ore: 1° anno 900 ore, 2° anno 900 ore;
- onere a carico di ogni partecipante €6.600,00 onnicomprensivo:1°anno €3.300,00 – 2°anno € 3.300,00;
- numero massimo di allievi:14, che abbiano assolto/prosciolti dall'obbligo scolastico;
- sede formativa: Via Paola, snc – Corigliano - CS-;
- corso annuale di specializzazione, 3° anno, della durata di 900 ore;
- onere a carico di ogni partecipante: €3.300,00 onnicomprensivo;
- numero massimo di allievi:14, in possesso della qualifica di acconciatore, requisiti di cui alla Legge 174/2005;
- sede formativa: Via Paola,snc – Corigliano Calabro -CS-;

3) di prevedere:

- lo scrutinio per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;
- gli esami finali per il conseguimento della qualificazione di base di "Acconciatore", al termine del 2° anno di corso, e l'esame teorico-pratico per il conseguimento della specializzazione di "Acconciatore", al termine del 3° anno di specializzazione, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste, con la presenza di un rappresentante della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86 e della D.G.R. n.211/2016;

4) a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzati per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata e contestuale comunicazione a quest'Ufficio, purchè alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30gg) che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata.

5) di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato in ogni sua pagina dalla stessa Regione.

6) di dare atto che ogni anno formativo della presente edizione è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell'Ufficio sede territoriale di Cosenza, e che a tal fine l'Ente attuatore dovrà inviare al suddetto Ufficio la seguente documentazione:

- elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- calendario didattico;
- dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante che “Per ciascun docente e non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia”;
- dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008.

7) dichiarazione di assunzione di impegni da parte del Legale rappresentante dell'Ente in merito:

a) alla compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;

b) all'ammissione al corso esclusivamente soggetti che abbiano i requisiti formativi e i titoli previsti dal progetto formativo e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

c) all'inserimento, per ciascun corso, di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;

d) di portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;

e) ad applicare al personale docente e non docente che verrà utilizzato nelle attività formative, i contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente;

f) all'impegno a comunicare, tempestivamente, alla Regione Calabria tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;

g) allo svolgimento dell'attività formativa senza richiedere il concorso finanziario diretto o indiretto, della Regione Calabria;

h) alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data della visita preliminare/accreditamento;

i) all'aver ottemperato alle prescrizioni del D.lgs n° 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123”;

l) al fornire a questo Dipartimento i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso;

m) all'accettazione dei controlli da parte degli incaricati della Regione Calabria.

8) di dare atto che dalla comunicazione antimafia, richiesta tramite servizio Banca Dati Nazionale con PR_CSUTG_Ingresso_0067155_20180903, risultano non sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs159/2011.

9) di dare atto che questo Dipartimento si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione.

10) di dare atto che questo Dipartimento ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato.

11) di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati.

12) di stabilire che in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte, l'avvio dell'attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione.

13) di notificare copia del presente provvedimento all'Associazione "CIESSEFORM" di Corigliano - Cs-.

14) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n.33, entrambi a richiesta del Dirigente Generale di Dipartimento proponente.

16) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria di Catanzaro da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MONACO EMILIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH
(con firma digitale)